

**TRIBUTI - I.C.I. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE
- NOMINA LEGALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 24/05/2007 si è svolta, davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, l'udienza relativa all'appello proposto da Enel spa avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Biella ha rigettato il ricorso di Enel spa contro il silenzio rifiuto del Comune di Biella sull'istanza di rimborso formulata per l'anno d'imposta 1993;

Vista la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. n. 05, n. 17/5/07, depositata in data 21/06/2007, con la quale l'appello di Enel spa è stato accolto e nella quale la Commissione, nonostante al Comune di Biella non sia mai stata trasmessa la denuncia iniziale degli immobili di Enel s.p.a. (in particolare dei n. 43 fabbricati dei quali uno, secondo Enel spa, pagato in eccesso) precisa che il Comune aveva l'onere di controllare le dichiarazioni e in particolare di verificare i versamenti effettuati e non avendo effettuato alcun accertamento in tal senso è a lui preclusa ora ogni ulteriore indagine che coinvolga gli altri immobili (ubicati nel Comune di Biella), diversi da quello per il quale si richiede il rimborso ;

Ritenuto che vi siano fondate ragioni per esperire giudizio di legittimità avanti alla Corte di Cassazione contro la sentenza di cui sopra, così come indicato anche nel parere fornito in data 21/07/2008 dall'avv. Marco Cavicchioli, legale incaricato della difesa nel giudizio di secondo grado, secondo il quale "l'art. 5 del D. Lgs.vo 504/92 prevede che la base imponibile di ciascun contribuente sia data dal valore degli immobili di sua proprietà siti nel territorio comunale. Pertanto per procedere alla valutazione della fondatezza dell'istanza di rimborso, si rende necessario conteggiare l'imposta *complessiva* dovuta dal contribuente per l'anno di imposta, a fronte di quanto invece il contribuente stesso ha corrisposto. Nel caso di specie, invece, Enel s.p.a. si è limitata a rilevare e asserire di avere corrisposto un'eccedenza di imposta in ordine a un solo fabbricato, senza essere in grado di fornire l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per l'intero compendio immobiliare di sua proprietà ubicato nel territorio comunale. In tale modo è stata preclusa al comune la possibilità di verificare la fondatezza della pretesa di Enel s.p.a. di conseguire il rimborso, nonché di determinare con esattezza l'entità del rimborso stesso"; ciò si è, fra l'altro, tradotto in "un'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c." in materia di onere della prova, essendo il contribuente il soggetto onerato dell'onere probatorio allorchè si controverta in tema di rimborso d'imposta, così come indicato nelle più recenti sentenze della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 7891/2007, 11224/2007, 3678/2007);

Visti i decreti legislativi n. 545/92 e n. 546/92;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare l'impugnazione della predetta sentenza avanti la Corte di Cassazione ;
 2. di affidare la difesa e la rappresentanza del comune nel giudizio di cui trattasi all'Avv. Simone TRIVELLI, con studio in Roma, Via Flaminia, 216 con la collaborazione dello Avv. Marco Cavicchioli, con studio in Biella, Via Repubblica, 43, dando mandato al Sindaco di rilasciare la relativa delega;
 3. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario per l'impegno di spesa;
 4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-